



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

Ufficio Accessibilità Totale alle Informazioni della PA

PROCEDURA APERTA per l'affidamento del servizio di erogazione in modalità cloud SAAS del sistema informativo gestionale e del sistema di conservazione documentale a norma a favore del Comune di Velletri CIG 8494927B84

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

ART. 1 – Premesse	4
ART. 2 - Documentazione di Gara, Chiarimenti e Comunicazioni	4
2.1 - DOCUMENTI DI GARA.....	4
2.2 - CHIARIMENTI.....	4
2.3 - COMUNICAZIONI	4
ART. 3 - Oggetto dell'appalto, Importo e Suddivisione in Lotti	5
ART. 4 - Opzioni E Rinnovi	6
ART. 5 - Soggetti ammessi alla gara in forma singola e associata	7
ART. 6 - Requisiti generali	8
ART. 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova	12
7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ.....	12
7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
7.3 - INDICAZIONI sui requisiti speciali PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
7.4 - INDICAZIONI sui requisiti speciali PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	15
ART. 8 - Avalimento	15
ART. 9 - Subappalto	16
ART. 10 - Garanzia provvisoria	17
ART. 11 - Pagamento del Contributo a favore dell'ANAC	17
ART. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	17
FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA – ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI.....	18
Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.	20
CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
ART. 13 - Contenuto della busta "B – OFFERTA TECNICA"	23
ART. 14 - Contenuto della busta "C – OFFERTA ECONOMICA"	24
ART. 15 - Soccorso Istruttorio	25
ART. 16 - Criterio di aggiudicazione	25
16.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	25
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica	26
(*) DIMOSTRAZIONE PRATICA FUNZIONALITA' SOLUZIONE TRAMITE DEMO.	28
16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	29
16.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	30
ART. 17 - COMMISSIONE GIUDICATRICE	30
ART. 18 - Svolgimento operazioni di gara: APERTURA DELLA BUSTA "A" – Verifica documentazione amministrativa	31
ART. 19 - Apertura delle buste "B" e "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	31
ART. 20 - Verifica di anomalia delle offerte	32

ART. 21 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	32
ART. 22 - Definizione delle controversie	34
ART. 23 - Trattamento dei dati personali	34

ART. 1 – Premesse

Con determina a contrarre n. _____ del _____, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di erogazione in modalità cloud SAAS del Sistema Informativo Gestionale e del Sistema di Conservazione documentale a norma del Comune di Velletri.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Velletri, CIG: _____.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il sig. Fernando Pro.

ART. 2 - Documentazione di Gara, Chiarimenti e Comunicazioni.

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
4. Modello di Istanza di partecipazione;
5. DGUE;
6. Modello offerta economica.

2.2 - CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la richiesta di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo presente sulla piattaforma digitale **velletri.acquistitelematici.it**, sezione messaggistica, fino a dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla stessa piattaforma digitale summenzionata.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 - COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo del servizio

elettronico di recapito certificato qualificato, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate sulla piattaforma digitale **velletri.acquistitelematici.it**.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC / servizio elettronico di recapito certificato qualificato o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ART. 3 - Oggetto dell'appalto, Importo e Suddivisione in Lotti

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di erogazione in modalità cloud SAAS del sistema informativo gestionale e del sistema di conservazione documentale a norma a favore del Comune di Velletri.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché i servizi costituiscono un unicum, trovando pertanto, la loro ottimizzazione tecnica ed economica attraverso un modello necessariamente unitario.

L'importo totale a base di gara è di euro 290.000,00 IVA esclusa

L'appalto, come meglio specificato nel capitolato speciale, è suddiviso nelle seguenti fasi:

“fase di avviamento *(consegna o rilascio al cliente, con relativa installazione, configurazione e messa in funzione o esercizio, di una applicazione o di un sistema software tipicamente all'interno di un sistema informatico aziendale, di seguito **deployment**)”* che dovrà essere **completata entro il 28/02/2021 o, solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del Responsabile di Progetto dell'Ente, potranno protrarsi oltre tale termine, ma dovranno in ogni caso concludersi entro tre mesi (90 giorni consecutivi) a partire dalla data di stipula del Contratto**, indicata in un apposito verbale firmato dalle parti, **per un importo contrattuale presunto di euro 73.500,00 (settantatremilacinquecento/00) IVA esclusa;**

“fase a regime” che partirà a far data dall'esito positivo della verifica di conformità da effettuarsi al termine della fase di deployment **per un importo contrattuale presunto di euro 216.500,00 (duecentosedicimilacinquecento/00) IVA esclusa e si concluderà il 31/12/2025.**

L'importo a base di gara è al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, ed è determinato dai singoli prezzi come riportati nella seguente tabella:

Voci di prezzo soggette a ribasso	Prezzi IVA esclusa soggetti a ribasso
Importo complessivo per la fase di avviamento (deployment)	€ 73.500,00
Canone anno 2021	€ 16.500,00
Canone anno 2022	€ 50.000,00
Canone anno 2023	€ 50.000,00
Canone anno 2024	€ 50.000,00
Canone anno 2025	€ 50.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a **zero** in quanto le misure di coordinamento e di sicurezza da adottare nell'esecuzione del presente appalto di servizi, consistono nell'osservanza di semplici e normali norme comportamentali che non implicano utilizzo di attrezzature o procedure ad hoc né tempi tecnici di attesa.

Nel calcolo del valore stimato dell'appalto si è fatto riferimento, a titolo esemplificativo, al Contratto Collettivo Nazionale dei Metalmeccanici stimando un costo della manodopera del personale di € 229.000,00.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

ART. 4 - Opzioni E Rinnovi

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, o più favorevoli per il Comune di Velletri, patti e condizioni fino

ad un massimo di ulteriori sei mesi e per un importo contrattuale ulteriore massimo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) Iva esclusa.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad **€ 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) al netto di Iva**, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART. 5 - Soggetti ammessi alla gara in forma singola e associata

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del *Codice*, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, *aggregazione di imprese di rete*).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del *Codice*, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 14 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarando preferibilmente nel “modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse – Modello 1, sezione B” allegato al presente disciplinare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- L'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - a) Se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - b) Se si tratta di società in nome collettivo: i soci il direttore tecnico;
 - c) Se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - d) Se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della

partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.

- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l'eventuale ausiliaria o l'eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che nel caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi.
- In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando sulla GURI o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..
- Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00 utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all'art. 14 del presente Disciplinare.

In particolare, si precisa che:

- a) Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- Soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
 - Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal
 - Tribunale, durata etc. ;)
 - Fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
 - Eventuali misure di self cleaning adottate;
 - Misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.
- b) Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-2: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art. 14 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.

N.B.-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell’art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/01, etc.) il concorrente – a pena di esclusione – deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della

disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 14 e seguenti del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti nel modello di istanza di partecipazione e dichiarazioni connesse predisposto dalla stazione appaltante.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (con particolare riferimento alle “Linee guida n. 6 - Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e alla Delibera n. 1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”) si precisa che un operatore economico, o un subappaltatore che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-4: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell' 8 novembre 2017 *“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

N.B.-5: Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

ART. 7 - Requisiti speciali e mezzi di prova

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- b) Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI, uno o più servizi analoghi di importo complessivo minimo pari a **Euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00) IVA esclusa**. Per servizio analogo si intende la fornitura di applicativi gestionali o di servizi di sviluppo o manutenzione di software.
- Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte.
 - Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguenti modalità:

- **Originale o copia conforme dei certificati** rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio prestato). Il concorrente può autocertificare il requisito nell'ambito del DGUE, Parte IV, sez. C, punto 1 b), che la Stazione appaltante si riserva di verificare presso l'amministrazione pubblica o ente pubblico committente;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguenti modalità:

- **Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato**, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione (specificando compiutamente la data di inizio e la data del termine del servizio

prestato). Tale attestazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione.

7.3 - INDICAZIONI sui requisiti speciali PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del **Codice** devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al **punto 7.2 lett. b)** vanno posseduti nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Ciascuna associata/consorziata deve possedere il requisito nella misura minima del 10%;
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

7.4 - INDICAZIONI sui requisiti speciali PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici nei documenti di gara.

I **requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui al **punto 7.2 lett. b)**, ai sensi dell'art. 47 del *Codice*, devono essere posseduti nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

- a) Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del *Codice*, direttamente dal consorzio medesimo;
- b) Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del *Codice*, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

NB: In caso di consorzio che partecipi all'interno di un RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

ART. 8 - Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del *Codice*, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del *Codice* avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del *Codice*, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

ART. 9 - Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- a) L'omessa dichiarazione della terna;
- b) L'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- c) L'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 10 - Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

1. **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.800,00 (cinquemilaottocento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

ART. 11 - Pagamento del Contributo a favore dell'ANAC

Sospeso fino al 31/12/2020

ART. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

La presente procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement **velletri.acquistitelematici.it**. Attraverso la stessa sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nei punti sottostanti:

- a) La piattaforma telematica è di proprietà della DigitalPA il cui accesso è consentito dall'apposito link: <https://velletri.acquistitelematici.it>;
- b) le modalità tecniche, per l'utilizzo della piattaforma da parte degli OO.EE, sono contenute nei due manuali:
 - Guida all'iscrizione.
 - Guida operativa alla firma digitale ed utilizzo della Pec.

Tali guide sono presenti nella sezione "REGISTRAZIONE" al link <https://velletri.acquistitelematici.it/manuali>, ove sono descritte le informazioni riguardanti il funzionamento della stessa piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;

Per Servizio di assistenza su problemi tecnici e/o malfunzionamento sul software o per problemi di carattere tecnico-procedurale, è possibile aprire una richiesta cliccando sul link: "Apri un nuovo ticket", dettagliando la richiesta e allegando l'eventuale documentazione o screen shot del problema rilevato. Il servizio di assistenza risponderà entro le 24/48h indipendentemente dalla complessità del problema segnalato. Per dubbi interpretativi sulla partecipazione alle procedure di gara, prima di richiedere assistenza, **si invita a prendere attenta visione delle guide e dei manuali d'uso.**

Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:15 alle 17:30.

Si consiglia di ultimare la registrazione sulla piattaforma telematica in tempo utile per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed, in particolare, dell'indirizzo di Posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopraindicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica dell'avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste da parte della stazione appaltante nell'area comunicazioni della piattaforma.

FORMAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA – ISTRUZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI

L'offerta deve essere presentata con le seguenti modalità:

- a) Gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma Telematica di cui al punto **a)** del presente articolo utilizzando le proprie credenziali (User Id e password univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet <https://velletri.acquistitelematici.it>; successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta, secondo la seguente sequenza:
- b) Scaricare (*download*) la documentazione dalla Piattaforma telematica come resa disponibile dalla stessa;
- c) Compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- d) Sottoscrivere digitalmente la stessa;

- e) Inserire l'intera documentazione in un unico file compresso "ZIP" o "RAR"
- f) In caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso "ZIP" o "RAR". L'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;
- g) Ciascun operatore economico provvederà a formare, inserendovi la richiesta documentazione di seguito indicata e seguendo la sequenza illustrata sub a), la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA AMMINISTRATIVA", la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA OFFERTA TECNICA", nonché la busta telematica (virtuale) definita "BUSTA OFFERTA ECONOMICA".

La compilazione e il caricamento della documentazione possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte.

L'operatore economico deve sempre accertarsi dall'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla Piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Velletri ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera il Comune di Velletri da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. Il Comune di Velletri si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

- **in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice**, il consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante del consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- **in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice**, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica, pertanto, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di mandataria/capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati sulla Piattaforma telematica, nonché le offerte devono essere sottoscritti con firma digitale.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del *Codice*.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella

busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del *Codice*.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del *Codice*.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del *Codice* per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del *Codice*, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

CONTENUTO BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" deve contenere i seguenti documenti:

1. La domanda di partecipazione;
2. Il DGUE, nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione;
3. Il PassOE;
4. Fatturato ultimo triennio (2017, 2018, 2019) come specificato nell'art. 7.2 del presente disciplinare;
5. La polizza fidejussoria pari al 2% dell'importo totale a base d'asta, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 50/2016;
6. L'impegno, ai sensi dell'art. 93 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, da parte di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, per il caso in cui l'offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, denominata "**garanzia definitiva**" ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- Istanza di partecipazione organizzata in:
 - a) *Modello 1* (dedicato al concorrente): "Domanda di partecipazione";
 - b) *Modello 2* (dedicato all'impresa ausiliaria): "Avvalimento: dichiarazioni integrative ditta ausiliaria";
 - c) *Modello 3* (dedicato al procuratore): "Dichiarazione sostitutiva procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".
- Modello di "Dichiarazione di offerta economica"
- DGUE (Documento di gara unico europeo);

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo pari a euro 16,00, preferibilmente secondo il modello allegato “*Istanza di partecipazione – Modello 1*” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti dalla mandataria/capofila, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte da tutte le associate/consorziate (vedi *infra*);
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (ciascun operatore associato/consorziato dovrà pertanto compilare il modello allegato “*Istanza di partecipazione – Modello 1*” debitamente sottoscritto dal legale rappresentante);
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c) **Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte dallo stesso nonché dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare/esecutrici; pertanto, tanto il Consorzio quanto ciascuna consorziata esecutrice, dovranno compilare il modello allegato "Istanza di partecipazione – Modello 1" sottoscritto debitamente dal legale rappresentante.

N.B.: in caso di consorzio, RTI, aggregazioni, etc., l'imposta di bollo si riterrà assolta qualora apposta sull'istanza presentata dal consorzio/mandataria/capogruppo.

Il concorrente allega:

- a) Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) Copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (*lo schema di tale dichiarazione è già predisposto all'interno del modello di istanza di partecipazione predisposto dalla stazione appaltante – Modello 3*).
- c) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

ART. 13 - Contenuto della busta “B – OFFERTA TECNICA”

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) Curriculum del responsabile della fase di conversione dati.
- c) Ulteriori criteri specificati all'art. 16 del presente disciplinare;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1, gli elementi riportati nei criteri motivazionali esplicitati nella sopracitata tabella per ogni criterio/sub-criterio di valutazione. In particolare, la relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 30 (trenta) facciate formato A4 dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola.

Con riferimento al criterio 2 «*Curriculum del responsabile della fase di conversione dati*», indicato nella tabella di cui al successivo punto 16.1, il concorrente deve allegare (non conteggiato nelle 30 (trenta) facciate sopra previste):

- Curriculum del responsabile della fase di conversione dati al cui interno siano indicate in maniera precisa, la formazione professionale specifica del soggetto indicato nel campo della gestione di basi di dati e le esperienze professionali dallo stesso maturate nell'ambito dell'attività di conversione dati, firmato dal professionista (ovvero anche dal solo operatore economico concorrente) e comunque requisito minimo è di avere svolto almeno tre conversioni dati analoghe a quelle del presente servizio.

Si precisa che:

- In caso di partecipazione di RTI/consorzi la figura del responsabile della fase di conversione dati è sempre unitaria;
- Va allegato un solo curriculum;
- In caso di presentazione di più curriculum, all'offerta sarà attribuito il punteggio minore tra quelli attribuiti ai singoli curriculum.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

ART. 14 - Contenuto della busta “C – OFFERTA ECONOMICA”

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello “offerta economica” allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- Importo totale dell'offerta, da indicare in cifre e in lettere, specificando comunque i prezzi soggetti a ribasso di cui alla tabella dell'art. 3 del presente disciplinare, al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

In caso di discordanza tra le cifre e lettere nell'ambito dell'indicazione dell'offerta economica, prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 15 - Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 16 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

16.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera “**D**” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera “**T**” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX D	PUNTI MAX T
1	Qualità complessiva del progetto proposto (Anche tramite valutazioni di demo (*) della soluzione software oltre che tramite la descrizione richiesta)	42	sub 1.1	<p>Descrizione della soluzione tecnica proposta</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere la soluzione tecnica che intende adottare per l'erogazione dei servizi richiesti. In particolare, dovrà illustrare l'infrastruttura del datacenter che verrà utilizzato, le politiche di backup, disaster recovery e business continuity (obbligatorie) che verranno adottate, l'infrastruttura di conservazione dei documenti che verrà messa a disposizione dell'Amministrazione, i tipi di documento che saranno portati in conservazione e le modalità di versamento dei medesimi. La valutazione complessiva della proposta si baserà su tali elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grado di completezza e comprensibilità della descrizione del datacenter; - Efficacia delle politiche di backup, disaster recovery e business continuity che verranno adottate; - Efficacia delle modalità di versamento in conservazione dei documenti. 	9	---
				sub 1.2	<p>Descrizione della soluzione applicativa proposta:</p> <p>Dovranno essere descritte le procedure applicative, le interfacce utente delle procedure, la loro integrazione con i sistemi centralizzati previsti da AGID (SPID, ANPR, PAGOPA, FATTURAPA, CIE), le modalità di interfacciamento con l'hardware periferico già utilizzato in Comune e con sistemi di elaborazione dati di tipo personale (prodotti di office automation, sia open source che proprietari, come ad esempio Libre Office o Microsoft Office).</p>	18

			<p>La valutazione complessiva della proposta, valutata anche attraverso la demo, si baserà su tali elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiarezza della descrizione dei singoli moduli applicativi; - Coerenza della interfaccia utente tra i singoli moduli applicativi; - Livello di integrazione con i sistemi centralizzati di SPID, ANPR, PAGOPA, FATTURAPA e CIE; - Livello di integrazione con la firma digitale di diversi certificatori e con varie tipologie di strumenti di firma; - Livello di integrazione con sistemi email tradizionale e PEC; - Livello di integrazione con il sistema di gestione documentale e di conservazione a norma. 		
			<p>sub 1.3</p> <p>Conversione dei dati:</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere il processo di conversione dei dati dagli archivi degli applicativi gestionali attualmente in uso (art. 8 del capitolato) agli archivi della soluzione proposta.</p> <p>La valutazione complessiva si baserà su tali elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiarezza descrittiva del processo di conversione; - Metodologia del processo di conversione 	15	---
2	<p>Curriculum del responsabile della fase di conversione dati:</p> <p>Il concorrente dovrà allegare il curriculum del responsabile della fase di conversione dei dati (criterio on/off);</p>	3	<p>Verrà valutata complessivamente la professionalità della figura proposta, in base alla formazione professionale specifica del soggetto indicato nel campo della gestione di basi di dati e in base alle esperienze professionali che egli ha maturato nell'ambito di attività di conversione dati e precisamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. una conversione in più rispetto alle tre obbligatorie richieste all'art. 13 del presente Disciplinare: 2. due conversioni in più rispetto alle tre obbligatorie richieste all'art. 13 del presente Disciplinare: 3. tre o più conversioni in più rispetto alle tre obbligatorie richieste all'art. 13 del presente Disciplinare: 	---	<p>Punti 1</p> <p>Punti 2</p> <p>Punti 3</p>
3	<p>Formazione aggiuntiva all'uso delle procedure proposte (criterio on/off)</p>	9	<p>Monte ore di formazione aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie previste all'art. 9 del Capitolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - N. 10 giornate aggiuntive - N. 20 giornate aggiuntive - N. 30 giornate aggiuntive 		<p>Punti 3</p> <p>Punti 6</p> <p>Punti 9</p>

4	Piattaforma e-learning per accedere da qualsiasi dispositivo a FAQ, manuali utenti ed amministratori, sessioni formative a distanza, favorendo la modalità di Lavoro Agile (criterio on/off);	5		La valutazione complessiva della proposta si baserà su tali elementi: – Chiarezza descrittiva della piattaforma;	5	---
5	DBMS Open Source (criterio on/off): Sono attribuiti 5 punti se la soluzione proposta utilizza un DBMS open source.	3		---	---	3
6	Estrazione dei dati (criterio on/off): Sono attribuiti 3 punti se la soluzione proposta permette di poter eseguire l'esportazione, in almeno un formato rielaborabile (csv, xls, txt, etc.), di un qualsiasi elenco dati presentato a video in forma tabellare (tipicamente griglie di selezione e scelta).	3		---	---	3
7	Elemento migliorativo rispetto a quanto richiesto dal Capitolato (massimo uno) (Come elemento migliorativo, si intende un software o un'applicazione o un modulo aggiuntivo)	5		La valutazione complessiva della proposta si baserà su tali elementi: – Chiarezza della descrizione del software/applicativo/modulo – Livello di integrazione con gli altri software facenti parte della soluzione; – Utilità per l'Ente; – Rispetto delle normative vigenti;	5	---
	Totale	70			52	18

(*) DIMOSTRAZIONE PRATICA FUNZIONALITA' SOLUZIONE TRAMITE DEMO.

Durante la fase di valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante chiederà a ciascun partecipante ammesso alla valutazione una dimostrazione pratica del software oggetto della fornitura della durata massima di due ore, da effettuarsi davanti alla Commissione giudicatrice presso la sede del Comune di Velletri, con un preavviso mediante PEC all'indirizzo indicato da ciascun partecipante ammesso alla gara. Tale dimostrazione costituisce parte integrante dell'offerta tecnica. La dimostrazione pratica dovrà contenere esattamente l'installazione di tutti i moduli funzionali dichiarati nell'Offerta tecnica e fruibili dai dispositivi che la Stazione Appaltante metterà a disposizione dei partecipanti sulla base dei client a oggi in dotazione dei dipendenti.

La Commissione potrà essere coadiuvata durante la dimostrazione pratica della soluzione software dai Responsabili degli uffici che giornalmente utilizzano operativamente i software gestionali, anche se gli stessi non avranno diritto di voto.

16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

1. Ogni commissario attribuisce discrezionalmente ad ogni criterio o sub-criterio un coefficiente variabile da zero a uno sulla base dei criteri motivazionali;
 - a) I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i> $V(a)_i$	<i>Criteri di giudizio</i>
<i>Ottimo</i>	<i>1,00</i>	<i>L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto.</i>
<i>Buono</i>	<i>0,80</i>	<i>L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto.</i>
<i>Sufficiente</i>	<i>0,60</i>	<i>L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.</i>
<i>Insufficiente</i>	<i>0,40</i>	<i>L'elemento oggetto di valutazione non è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto.</i>
<i>Scarso</i>	<i>0,20</i>	<i>L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto.</i>
<i>Non valutabile</i>	<i>0,00</i>	<i>L'elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto.</i>

2. La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo "Aggregativo Compensatore" eseguito automaticamente dalla procedura telematica;
3. Successivamente verranno sommati, per ogni offerta, tutti i punteggi così ottenuti per ogni criterio o sub-criterio della colonna "D".
4. Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari ottenuti dall'offerta del singolo concorrente. Tali punteggi tabellari, identificati nella colonna "T" della tabella, vengono assegnati automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto. Nei punteggi della colonna "T" non esistono punteggi

intermedi e pertanto il punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano la dicitura «on/off» potrà essere pari a 0 (zero) oppure al valore indicato nella tabella.

16.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un punteggio calcolato automaticamente dalla procedura telematica sempre mediante il metodo "Aggregativo Compensatore".

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

Si precisa quanto segue:

- L'offerta economica deve essere espressa come cifra totale esclusa IVA, specificando nel contempo, per motivi contabili dell'Ente, le singole voci della tabella descritta all'art. 3 del presente disciplinare.
- L'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

ART. 17 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art.77, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Commissione potrà essere coadiuvata durante la dimostrazione pratica della soluzione software dai Responsabili degli uffici del Comune di Velletri che giornalmente utilizzano operativamente i software gestionali, anche se gli stessi non avranno diritto di voto.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

ART. 18 - Svolgimento operazioni di gara: APERTURA DELLA BUSTA “A” – Verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno presso la sede comunale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo *piattaforma* digitale area messaggistica.

Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

ART. 19 - Apertura delle buste “B” e “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà alla ricognizione delle offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 18.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione pubblicherà sulla piattaforma digitale i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, pubblica sulla piattaforma digitale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo art. 20 del presente disciplinare.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare nella sezione messaggistica della piattaforma digitale, i casi di **esclusione** da disporre per:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 20 - Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice.

ART. 21 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – rimette gli atti di gara al RUP, che formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Appasir.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

ART. 22 - Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 23 - Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Il Dirigente del II Settore

Dott.ssa Maria Nanni Costa